



COPIA

Regione Piemonte - Provincia di Biella

Comune di Vigliano Biellese

Via Milano n° 234 - C.A.P. 13856 - Tel: 015.512041 - Fax: 015.811506 - www.vigliano.info
C.F.: 83001790027 - P.IVA: 00415450022

UFFICIO
SEGRETERIA

certificata@pec.vigliano.info

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 10 del 28/04/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

L'anno 2014, addì ventotto del mese di aprile alle ore 20:00, nella nuova sala consiliare - Piazza Roma n. 4/5, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Il Vice Presidente del Consiglio, Claudio Minetto, il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	SANGALLI LUCA		SI	10	DOTTI FRANCESCA		SI
2	BASSAN PIER ANTONIO	SI		11	BIASETTI MICHELE	SI	
3	MANCUSO ELISA	SI		12	MINETTO CLAUDIO	SI	
4	CONCHIN ENRICO	SI		13	ANSELMO ELENA	SI	
5	QUAGLINO FRANCA		SI	14	ZANIN NATALINO		SI
6	POGGI DONATELLA	SI		15	VAZZOLER CRISTINA	SI	
7	SANTOLOCI FABRIZIO	SI		16	ZUCCONELLI VALERIANO	SI	
8	BARAZZOTTO DAVIDE	SI		17	FASSINA FILIPPO	SI	
9	CASONI DIEGO	SI					

PRESENTI: 13

**ASSENTI:4 (Sangalli, Quaglino e Zanin: dimissionari
Dotti: Assente giustificata)**

Partecipa il Segretario Generale, dott. Franco Fontanella.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno, Martina Fossati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 82 del d.lgs. n. 267/2000 definisce la disciplina dello "*status*" degli Amministratori Locali, delineando un nuovo sistema di riferimento per la determinazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza;

- che il comma 1 del suindicato articolo prevede la corresponsione di una indennità di funzione al Sindaco nonché ai componenti degli organi esecutivi, e **che tale indennità venga dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;**

- che il comma 2 della disposizione richiamata stabilisce che i Consiglieri comunali e circoscrizionali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, e che in nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere

può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo Sindaco, per quanto stabilito dall'art. 2, comma 25 della legge n. 244/2007;

- che il comma 8 del citato art. 82 del Tuel rimette la determinazione della misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori ad un decreto ministeriale, da emanarsi nel rispetto di criteri prefissati;

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno n. 119 del 4 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 maggio 2000, in vigore dal 28 maggio 2000, è stato definito il complesso delle norme attuative della legge n. 265/1999, nonché sono stati determinati i valori economici di riferimento per le indennità dei Sindaci (rispetto alle quali devono essere parametrizzate e definite le indennità di Vice Sindaci, degli Assessori e, indirettamente rispetto a questi ultimi, dei Presidenti dei Consigli Comunali e dei Presidenti dei Consigli Circostrizionali) e per i gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali (rispetto ai quali devono essere parametrizzati e definiti i gettoni di presenza dei Consiglieri circostrizionali);

Considerato quindi che per il Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori l'importo dell'indennità mensile viene ad essere determinato in forza di quanto previsto dall'art. 3, commi 4 e 6 del D.M. n. 119/2000.

Precisato quindi che l'indennità di funzione compete senza il dimezzamento previsto dall'ultimo periodo del primo comma dell'art. 82 agli amministratori che sono nelle seguenti posizioni.

Lavoratori dipendenti, pubblici o privati che, a loro richiesta, sono stati collocati in aspettativa non retribuita a' sensi dell'art. 81 del T.U.;

Lavoratori che si trovano in posizione per la quale, non ricevendo retribuzione dal datore di lavoro, non possono ottenere dallo stesso il collocamento in aspettativa non retribuita e non possono fruire di permessi retribuiti a carico dell'ente, per tutto il periodo in cui si trovano in tali condizioni, anche se fruiscono di indennità ed interventi sociali erogati temporaneamente da enti ed istituti previdenziali (fruizione di indennità di mobilità, di cassa integrazione guadagni – Cass. Sez. lavoro. 14 agosto 2008 n.15880; posizione di lavoratori socialmente utili – C.d.S. sez. VI, 15 marzo 2007 n. 253);

- **Lavoratori autonomi ed imprenditori;**

- **Pensionati;**

- **Casalinghe;**

- **Studenti;**

- **Militari;**

- **Privi di occupazione.**

Visto:

- l'art. 83 del d. lgs. n. 267/2000 nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008)

recante "**Divieto di cumulo**" a norma del quale gli amministratori locali di cui all'articolo 77 comma 2 (e quindi, tra gli altri, i sindaci, i componenti delle giunte comunali e i consiglieri dei comuni), non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto a spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio di funzioni pubbliche.

- L'art. 81 d. lgs. medesimo nel testo come modificato dalla legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008) a mente del quale gli amministratori di cui all'articolo 77 comma 2 (ovverosia, fra gli altri, i sindaci, il presidente del consiglio comunale e i membri della giunta comunale), che siano lavoratori dipendenti, possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. **I consiglieri di cui all'articolo 77 comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.**

- L'art. 12 del Dm 119 del 2000, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, dispone che, in riferimento alle parametrizzazioni percentuali previste nello stesso decreto, le stesse si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco. L'indennità di funzione del **vicesindaco** è stabilita, secondo l'art. 4 del D. m. n. 119/2000 nell'importo percentuale del **50% rispetto a quella attribuita al sindaco**, mentre quella attribuita **agli assessori** è stabilita, secondo il medesimo art. 4, nel rapporto percentuale del **45% rispetto a quella attribuita al sindaco**.

Vista:

- la modifica apportata al comma 2 dell'art. 82 del D: Lgs. n. 267/2000 dalla legge finanziaria 2007 n. 244 e dalla lettera a) del comma 6 dell'art. 5, [D.L. 31 maggio 2010, n. 78](#), come sostituita dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 7 dello stesso [D.L. n. 78 del 2010](#).a mente della quale in nessun caso l'ammontare dei gettoni di presenza percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari a un quarto (finora il limite era un terzo) dell'indennità mensile di carica prevista dalle norme vigenti per il rispettivo sindaco(" 2. *I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un **gettone di presenza** per la*

partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali ad eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle città metropolitane per i quali l'ammontare del gettone di presenza non può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità prevista per il rispettivo presidente"). L'art. 5 comma 6 del d.l. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 ha ulteriormente ribassato ad 1/5 (un quinto) detto limite/ importo.

- L'abrogazione del comma 6 dell'articolo 82 che prevedeva la cumulabilità delle indennità e dei gettoni di presenza dovuti per mandati elettivi presso Enti diversi ricoperti dalla stessa persona.
- La modifica del comma 11 dell'articolo 82 in virtù della quale non è più prevista la facoltà del Consiglio di deliberare l'incremento dei gettoni di presenza dei consiglieri.

Considerato:

- che l'art. 1, comma 54 della legge n. 266/2005 stabilisce che per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:
 - a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai componenti degli organi esecutivi;
 - b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri comunali;
- che la necessità di un quadro di contenimento della spesa per indennità e gettoni si determina anche in base a quanto previsto dalla legge n. 244/2007 in materia;

Atteso che la Corte dei conti-Autonomie Corte dei conti, Sez. Autonomie, 21 gennaio 2010, n. 6 ha risolto definitivamente la questione, già esaminata da svariate corti territoriali, inerente l'attuale vigenza dell'art. 1, comma 54, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, rispetto a quanto risultante al 30 settembre 2005 dei seguenti emolumenti:

- a) le indennità di funzione spettanti a sindaci e componenti degli organi esecutivi;
- b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti a consiglieri comunali.

Investita della questione dalla sezione regionale Emilia Romagna della Corte, ai sensi della delibera della stessa sezione Autonomie della Corte, n. 9 del 3 luglio 2009, la Corte dei conti-Autonomie, con la delibera n. 6 del 21 gennaio 2010, individua dunque la vigente normativa di riferimento per una corretta modalità di calcolo delle indennità degli amministratori degli enti locali.

Il magistrato contabile, esaminando la problematica, ricorda che:

- all'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, che ha disposto la riduzione del 10% delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza e delle utilità comunque denominate degli amministratori locali, è seguita la nuova disciplina contenuta nell'art. 2, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), il quale ha introdotto il comma 11, art. 82, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che le indennità di funzione di sindaci, presidenti di provincia, assessori comunali e provinciali, determinate ai sensi del comma 8 dello stesso articolo, potessero essere aumentate con delibera di giunta, mentre le indennità di funzione dei presidenti delle assemblee potessero essere aumentate con delibera del consiglio;
- è intervenuto sul punto, da ultimo, il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, all'art. 76, comma 3, ha innovato la precedente formulazione dell'art. 82, comma 11, T.U.E.L., nulla più disponendo in ordine alla facoltà d'incremento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Dall'analisi di queste norme, il magistrato contabile fa emergere, evidente:

- l'attuale intenzione del legislatore di negare ogni ipotesi d'incremento delle indennità di cui trattasi rispetto alla misura massima editale di cui al D.M. 4 aprile 2000, n. 119, ed ai criteri fissati dal comma 8 dell'art. 82 T.U.E.L., in un disegno complessivo di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica;
- in applicazione del generale principio della successione nel tempo di fonti pari ordinate che regolano la stessa materia, sancito dall'art. 15 delle preleggi, **che l'art. 1, comma 54, L. n. 266 del 2005, non sia più vigente.**

Tuttavia le sezioni riunite della Corte dei Conti con deliberazione 1/2012 richiamano l'attenzione sulla circostanza che il taglio del 10% disposto nel 2005 non avesse un'operatività limitata nel tempo, trattandosi, invece, di norma «strutturale», ancora operante.

Il Ministero dell'Interno non ha a tutt'oggi ottemperato alle disposizioni dell'articolo 5, comma 7, della legge 122/2010, ai sensi del quale il Viminale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della norma, avrebbe dovuto diminuire gli importi di indennità e gettoni, per un periodo non inferiore a tre anni, in percentuali variabili a seconda delle dimensioni e della tipologia degli enti. Pertanto oggi, nelle more dell'emanazione di detto decreto, si è in carenza assoluta di una regolamentazione certa, stabile ed aggiornata che scongiuri possibili interventi interpretativi, come quelli della magistratura contabile sopracitata in grado di cambiare le carte e modificare anche letture di norme considerate consolidate.

Precisato che Le indennità di funzione e i gettoni di presenza sono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente. Elenca, infatti, l'art. 50 del **Tuir**, alla lett. g), fra tale tipologia di redditi le indennità di cui all'articolo 1 della **legge 31 ottobre 1965, n. 1261**, e all'articolo 1 della **legge 13**

agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli artt. 114 (indennità per i consiglieri regionali, provinciali, comunali) e 135 (giudici della Corte costituzionale) della Costituzione e alla [legge 27 dicembre 1985, n. 816](#) (amministratori locali: sindaci, assessori comunali, presidente e assessori provinciali) nonché gli assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica.

Atteso che il principio generale in materia, dettato dal comma 5, art. 82 T.U.E.L., è quello dell'omnicomprensività dell'indennità di funzione, che si estende fino al divieto di cumulo della stessa con i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo Ente, ai sensi del successivo comma 7 corte dei Conti – Autonomie delibera 4/SEZAUT/2010/QMIG del 21 gennaio 2010

Precisato e ribadito che l'importo dell'indennità di funzione spettante agli amministratori titolari delle cariche di cui al primo comma dell'articolo 82 del t.U. enti locali D: Lgs. N. 267/2000 **è dimezzato per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l'aspettativa di cui all'art. 81**. La riduzione a metà dell'indennità di funzione è stabilita nell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 82 ed è riferita esclusivamente all'indennità di funzione prevista da detto articolo nella prima parte del comma 1.

Ritenuto di dover adottare apposito atto con carattere ricognitivo, pur se vengono sostanzialmente riconfermati gli importi relativi all'indennità di carica e di funzione e ai gettoni di presenza quali previsti dalla normativa in vigore. Infatti, come anche sopra illustrato, con l'art. 1, comma 54, della legge finanziaria 2006 è stata introdotta una disposizione che, di fatto, ha prodotto un effetto di «sterilizzazione permanente» del sistema di determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza. Tale sistema, ha successivamente trovato una decisiva conferma negli artt. 61, comma 10, secondo periodo, e 76, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112. L'amministrazione finanziaria, con il parere espresso in data 17 dicembre 2009, ha confermato la vigenza di tale norma. Anche la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il parere n. 1042/2010, ha evidenziato che, con il citato dl 112/2008, **è stata cancellata la possibilità di incrementare, con delibera di giunta e di consiglio, le indennità di funzione degli amministratori locali, anche se al limitato scopo di allinearle al limite massimo previsto dal dm 119/2000**. In ogni caso, il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, dispone, all'art. 5, comma 7, che, con decreto del ministro dell'interno, di prossima adozione, vengano rideterminati in diminuzione, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli importi delle indennità degli amministratori locali già determinate ai sensi dello stesso articolo 82, comma 8

Visto l'articolo 1, comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha disposto la riduzione del 10% dei compensi rispetto a quanto percepito al 30 settembre 2005;

Considerato che a seguito di pareri contrastanti tra diverse sezioni regionali di controllo, la Corte dei Conti a sezioni riunite in sede di controllo, con deliberazione n. 1/contr/12 in data 12 gennaio 2012, ha sciolto la questione stabilendo che la riduzione del 10 % delle indennità per sindaci, assessori, consiglieri di comuni e province, introdotta dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) è da ritenersi strutturale e pertanto l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori locali è quello rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria 2006; le Sezioni riunite hanno ritenuto altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo della determinazione degli emolumenti in esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari originariamente contenuti nel d. m. 4 agosto 2000, n. 119, sulla base di parametri in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi il decreto non risulta ancora emanato e deve ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi;

Visto altresì l'art. 5 comma 7 del d.l. 78/2010 il quale stabilisce che agli amministratori di comunità montane, unioni di comuni e forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni non potrà più essere corrisposto alcun compenso in qualsiasi forma sia esso percepito. Pertanto, senza apportare alcuna modifica al tuel enti locali D. Lgs. n. 267/2000, si nega la possibilità (prevista dall' art. 82 comma 8 del Tuel per gli amministratori di enti locali che rivestono la carica elettiva in due enti diversi) dell'opzione del 50% dell'indennità a carico di ciascun ente.

Atteso che dal 31 maggio 2010, gli amministratori locali, che non percepiscono già alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche, non hanno diritto neppure al rimborso delle spese di missione.(art. 83, c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 5, c. 8, lett. b, D.L. 31 maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

Dal 31 maggio 2010, i titolari di cariche elettive, nominati o eletti in altri organi collegiali di qualsiasi tipo da parte di amministrazioni pubbliche, non possono percepire altre indennità o compensi. (art. 5, c. 5, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122)

Visto il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, recante:

“Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.” che, in assenza della emanazione dei decreti di cui all'art. 82, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, trova ancora applicazione (Art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli articoli 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000, la seguente tabella, *(con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5, 3 e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):*

• Sindaco	€	2.788,87 - 139,44 - 83,67 - 55,78
• Vicesindaco	€	1.394,44 - 69,72 - 41,83 - 27,89
• Assessore	€	1.254,99 - 62,75 - 37,65 - 25,09
• Consigliere Comunale	€	18,08 -

DATO atto che con determinazioni del servizio finanziario n. 387 del 9.07.2009 e n. 660/2009 si è applicata la riduzione del valore dell'indennità degli amministratori e dei gettoni di presenza dei componenti del Consiglio del 10% in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 201 della Legge 266/2005;

CHE pertanto il gettone di presenza per i Consiglieri Comunali è stato riparametrato a €. **16,27** al fine di contenere i costi;

I suddetti importi sono al netto della riduzione della legge 122/2010.

Agli importi suddetti sono da applicare, ove ne ricorrano le condizioni, le maggiorazioni stabilite dall'art. 2 del Regolamento emanato con decreto ministeriale n. 119/2000.

Visti in proposito il parere del Ministero dell'interno in data 20/01/2009 n. 15900/TU/82 il quale, in ordine alle suddette norme, chiarisce come “dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008 è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'articolo 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità fissata in via editale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'articolo 2 del citato regolamento”;

Visto l'art. 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, che testualmente recita:

«1. A fine mandato, l'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia è integrata con una somma pari ad una indennità mensile spettante per 12 mesi di mandato, proporzionalmente ridotto per periodi inferiori all'anno.»;

Visto l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«719. L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi.»;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2000 in data 5 giugno 2000, pubblica sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2000 che, fra l'altro in ordine all'argomento recita:

«Art. 10 L'indennità di fine mandato spettante a sindaci e presidenti di provincia, pari ad una indennità mensile per ogni 12 mesi di mandato, va commisurata al compenso effettivamente corrisposto, ferma restando la riduzione proporzionale per periodi inferiori all'anno.»;

Visti gli importi dei gettoni di presenza dovuti ai consiglieri comunali che per i consiglieri comunali dei comuni da 1.000 a 10.000 abitanti è di € 18,08 (vedi decreto interministeriale n. 119 del 4 aprile 2000).

Visto l'articolo 7, comma 2, lettera e) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ove è testualmente disposto:

“2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.”

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale all'articolo 76, comma 3, con la sostituzione integrale del comma 11 dell'articolo 82 del d.lgs. n. 267/2000, abolisce la possibilità, da parte dei rispettivi organi, di stabilire incrementi alle misure delle indennità rispetto ai limiti previsti dal DM n. 119/2000;

Visto il D.M. n. 119/2000, ed in particolare:

l'articolo 1, comma 1, che? determina la misura delle indennità di funzione spettanti al sindaco e agli amministratori in relazione alle categorie di amministratori e alla dimensione demografica dell'ente; l'articolo 2, comma 1, che prevede? delle maggiorazioni delle indennità in relazione a specifiche condizioni dell'ente, ovvero:

a) 5% per gli enti caratterizzati da flussi turistici stagionali;

b) 3% per gli enti che hanno una percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato superiore alla media regionale per fascia demografica;

c) 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fascia demografica;

Tenuto conto che questo ente:

avendo una popolazione residente alla data del 31 dicembre 2012 (penultimo esercizio precedente) di n. 8111 abitanti, rientra, ai fini della determinazione delle indennità di funzione spettanti ai componenti della Giunta Comunale, nella fascia demografica compresa tra n. 5.001 e n. 10.000 abitanti; non è caratterizzato da flussi turistici stagionali, per cui non si applica la maggiorazione prevista dalla lettera a);

Tenuto conto altresì che, sulla base dell'ultimo conto del bilancio approvato (rendiconto esercizio 2012) questo ente:

1) ha una incidenza di entrate proprie rispetto alle entrate totali del 87,69 %

2) ha una spesa media corrente pro-capite di € 759,12 mentre quella della Regione Piemonte è di € 435,19.

Tenuto conto che in ogni caso si applicano le maggiorazioni previste dal DM 119/2000, articolo 2, comma 1 : lettera b) (+ 3%); lettera c) (+ 2%)

VERIFICATO da ultimo che il D.L. 13.08.2011,n.138,convertito con modificazioni in legge 14 settembre 2011,n.148 all'art.16 rubricato "riduzione dei costi relativi alla rappresentanza politica nei Comuni e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni comunali" al comma 17 lett.d) prevede: "per i Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti e fino a 10000 abitanti il Consiglio comunale è composto, oltre che dal Sindaco da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro;

CHE da ultimo la legge 7.04.2014,n.56 (G.U. 81 del 7.04.2014)all' art.1 comma 135 lett.b) di modifica all'art.16,comma 17 del D.L. 13.08.2011 n.138 convertito in legge 148/2011 stabilisce:

b) per i Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti e fino a 10.000 abitanti,il Consiglio Comunale è composto oltre che dal Sindaco da 12 consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro;

FATTO espressamente constare che il successivo comma 136 recita "I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti";

CHE infine il comma 150 prevede che "dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" per cui occorre al fine di assicurare l'invarianza della spesa riferirsi a quanto stabilito ex art.16 comma 17 del D.L.138/2011 convertito con modificazioni in legge 148/2011;

CHE stante la novella il principale dubbio è se il richiamo "alla legislazione vigente" sia riferito al citato D.L.138/2011 ,ovvero alla normativa in vigore al momento in cui gli organi oggetto di rinnovo sono stati insediati;

CHE infatti nel caso di specie il Consiglio e la Giunta si sono insediati prima del D.L.138 citato e quindi hanno la composizione prevista dalla normativa previgente;

CHE per quanto concerne questo Comune essendo un Comune sopra i 3000 abitanti il numero di Consiglieri Comunali è pari a 16,contro i 10 previsti dal D.L.138/2011 e ora di 12 di cui alla nuova legge 56/2014;

CHE la lettura più corretta appare essere (e che la Circolare ministeriale dovrebbe confermare) i 12 Consiglieri eletti dovranno ricevere lo stesso gettone che avrebbero ricevuto i 10 Consiglieri previsti dal D.L.138/2011;

CHE ne risulta il seguente conteggio: n.10 consiglieri -D.L..138/2011-x €16,27 = €162,70

€162,70 : 12 consiglieri -legge 56/2014= €13,55

€13,55 x12 consiglieri = **162,70**

CHE pertanto l'invarianza della spesa non può che essere riferita ai compensi previsti dalla legge (art.82 TUEL e relativo D.M.119/2000) e cioè riferiti al costo teorico e non a quello effettivo.

TENUTO CONTO che, in base al sopra citato comma 11 dell'art. 82 del Decreto Legislativo 267/2000, nei limiti fissati dal D.M. n. 119/2000, per l'indennità di funzione spetta alla Giunta Comunale determinare l'importo, in coerenza con la separazione di ruoli e competenze tra Consiglio e Giunta determinati anche con la Legge 08/06/1990, n. 142, e definitivamente sanciti con il T.U.E.L. 267/2000;

CHE risulta del tutto evidente la necessità di compiere un'interazione ed intesa tra Giunta e Consiglio Comunale, giacchè ogni variazione a detta somma incide sul Bilancio dell'Ente e quindi sulla gestione complessiva;

RITENUTA la necessità e l'opportunità di determinare la misura del gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali per l'anno 2014 nell'importo fissato per il 2013 nella misura di € . **16,27** a seduta, al fine di garantire che non vi è aumento di spesa;

DATO ATTO che l'art. 8 della Legge 816/1985, pur essendo caducata per quanto concerne la ripartizione della competenza tra Consiglio e Giunta Comunale, conserva validità relativamente agli aspetti contabili, nel stabilire le indennità vanno determinate contestualmente al Bilancio di Previsione e che la spesa derivante ha carattere obbligatorio;

DATO ATTO che a tali somme devono essere aggiunti in termini valutativi annuali l'accantonamento delle risorse per la corresponsione del trattamento di fine mandato amministrativo stabilito per il Sindaco, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 del D.M. n. 119/2000, nonché le spese riferibili agli oneri da rimborsare ai datori di lavoro dei soggetti Amministratori del Comune, ai sensi dell'art. 86 del Decreto Legislativo 267/2000;

CHE in questa stessa seduta è iscritta l'approvazione del Bilancio che prevede all'idoneo intervento lo stanziamento necessario per detta spesa;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili dei servizi comunali ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 267/2000;

Registrati gli interventi
della consigliera Elena Anselmo
circa il fatto che chissà cosa si guadagna a fare il consigliere comunale.

della Consigliera Donatella Poggi
che dichiara di rinunciare al gettone di presenza devolvendolo al fondo scuole che è stato istituito;

Rilevato che il divieto posto dall'art. 38 del TUEL 267/2000, come precisato dalla giurisprudenza in materia opera "nel suo significato preclusivo con riguardo soltanto a quelle fattispecie in cui il Consiglio Comunale è chiamato ad operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza interferenza con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore" (TAR Puglia, Bari, Sez. II 03/02/2004 n. 382);

SECONDO il medesimo giurisprudenziale, quando invece l'organo consiliare è chiamato su provvedimenti (come quello in esame) che sono vincolati nell'an e nel quando, allora è l'esercizio del potere non può essere rinviato (principio di doverosità) né può incontrare limiti nella norma in questione;

VISTO in proposito la Circolare F.L. 6/2009;

Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, del TUEL;

Vista la legge 07.08.1990. n. 241;

Visto il D.Lgs 33/2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

Con voti favorevoli 13, voti contrari 0, astenuti 0, su n. **13** consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) **DI** approvare, la definizione degli importi mensili lordi e degli importi di valore unitario rispettivamente per le indennità di funzione e per i gettoni di presenza degli Amministratori del Comune nelle misure seguenti:
 - Sindaco € . 2.788,87 + 139,44 (maggiorazione del 5%-art.2 lett.b)e c) del D.M.119/2000 -292,83 importo dovuto a seguito riduzione legge 266/05 **€2.635,48**

- Vicesindaco €. 1.394,44 + 69,72 (maggiorazione del 5%-art.2 lett.b)e c) del D.M.119/2000 – 146,42 importo dovuto a seguito riduzione legge 266/05 **€1.317,74**
- Assessore €. 1.254,99 + 62,75 (maggiorazione del 5%-art.2 lett.b)e c) del D.M.119/2000 – 131,77 importo dovuto a seguito riduzione legge 266/05 **€1.185,97**
- Vicesindaco lavoratore dipendente (1.317,74 dimezzata del 50%) importo dovuto **€658,87**
- Assessore lavoratore dipendente (1.185,97 dimezzata del 50%) importo dovuto **€592,99**

- 2) **DI** approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa, e nei limiti dettati dalla Legge n. 265/1999 e dal D.M. n. 119/2000, l'importo dei gettoni di presenza dei Consiglieri Comunali come di seguito specificato: importo di cui al D.M. n. 119/2000, ridotto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 201, della legge 266/2005 e della legge 56/2014 **€13,55** per ogni seduta del Consiglio Comunale;
- 3) Dare atto che l'invarianza della spesa voluta dalla legge 56/2014 è riferita ai compensi previsti dalla legge (art.82 del Tuel e relativo D.M.119/2000)
- 4) Dare altresì atto che prima di dare esecuzione alla presente deliberazione verrà acquisita apposita attestazione da parte del Revisore del Conto circa il rispetto dell'invarianza dei costi
- 5) Di riservarsi qualora fossero emanate circolari o interpretazioni giurisprudenziali in materia diverse dal presente atto di ritornare a disciplinare la materia in modo conformarla all'attività sopravvenuta
- 6) **DI** dare atto che alla presente spesa si farà fronte con stanziamento all'intervento 1.01.01.03 – Titolo 1 – Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo – Organi istituzionali, partecipazione e decentramento – Prestazioni di servizi – del Bilancio 2014 che presenta la necessaria disponibilità;
- 7) **DI** dare atto altresì che la Giunta Comunale provvederà con proprio atto alla definizione dell'indennità del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82, comma 11, del T.U.E.L. 267/2000, e con riguardo alla disponibilità di risorse determinata con l'approvazione del Bilancio esercizio 2014 ciò al fine di non determinare alcun aumento di costi
- 8) **DI** dare ancora atto che il Responsabile del servizio provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare ogni conseguente atto di liquidazione di spesa;

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 10 DEL 28/04/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO RELATIVO AI GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 10/04/2014

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Franco Fontanella

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 10/04/2014

Il Segretario Comunale ff titolare della P.O.

F.to dott. Franco Fontanella

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Claudio Minetto

Il Segretario Generale
F.to dott. Franco Fontanella

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM. 644

Si attesta:

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21/05/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
F.to dott. Franco Fontanella

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2014

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Vigliano Biellese, 21/05/2014

Il Segretario Generale
F.to dott. Franco Fontanella

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Vigliano Biellese 10/02/2015

Il Segretario Comunale
dott.ssa Anna Garavoglia